

ALLEGATO A

DISCIPLINARE RECANTE CRITERI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI PER I FENOMENI MIGRATORI" AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.13/2016

Art.1- Finalità

1. Con il presente disciplinare si istituisce ai sensi dell'art.11 della L.R.n.13 del 2016 il "Registro regionale delle associazioni e degli enti per i fenomeni migratori", di seguito "Registro" e si individuano i criteri e le modalità di iscrizione, revisione e cancellazione.
 - a. Al registro, tenuto presso il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, Ufficio Direzione generale, possono iscriversi associazioni o altri enti ed organismi privati senza scopo di lucro, di seguito enti, che abbiano sede operativa in Basilicata e che svolgano le attività, finalizzate a favorire l'assistenza, la protezione sociale e la integrazione sociale degli stranieri, di cui all'art.42 del D.Lgs. N.286/1998 testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dell'art.52 e seguenti del DPR 394/1999;
2. Possono iscriversi al registro anche gli enti costituiti a livello regionale che risultano iscritti nel registro tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base dell'art.42 co.2 del D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli già iscritti nel registro istituito ai sensi della L.R.21/1998.

Art.2- Requisiti

1. Possono iscriversi al registro gli altri enti come individuati al precedente art. che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Atto costitutivo e statuto dai quali emerga espressamente lo svolgimento di attività in favore dei migranti, in assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento interno, la elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, con i relativi obblighi e diritti;
 - b. bilancio o del rendiconto annuale dal quale risultino i beni, i contributi o le donazioni in conformità alle previsioni di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 22 dicembre 1986 n.917;
 - c. sede operativa nel territorio regionale;
 - d. libro soci aggiornato, libro dei verbali del consiglio direttivo e libro dei verbali delle assemblee dei soci redatti in lingua italiana.
2. Non possono essere iscritti al registro le associazioni o gli altri organismi privato il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo si trovino nelle condizioni previste dall'art.52 co.3 del DPR 394 del 1999.

Art.3 -Procedure per l'iscrizione

1. La domanda di iscrizione al registro regionale di cui all'ar.1 co.1, redatta in carta semplice secondo l'allegato modello, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente, deve pervenire alla competente struttura regionale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: coordinamento.migranti@cert.regione.basilicata.it corredata dalla seguente documentazione:
 - a. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione dai quali si evincano gli scopi sociali, in assenza di lucro;
 - b. elenco delle persone che ricoprono cariche elettive;
 - c. relazione dettagliata sull'attività svolta e dalla quale risulti almeno due anni di attività effettiva nell'ambito regionale;

- b. copia dell'ultimo bilancio o rendiconto economico finanziario approvato;
- c. copia del codice fiscale dell'ente;
- d. copia conforme del certificato attestante l'iscrizione in eventuali albi regionali (associazione di volontariato, cooperative sociali, associazione di promozione sociale ecc.);
- e. copia conforme del certificato di iscrizione al registro nazionale delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati istituito ai sensi del DPR 394/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U delle disposizioni concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato dal DPR 334/04;
- f. dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sociale per lo svolgimento delle attività in favore degli stranieri immigrati;
- g. dichiarazioni sostitutive rese , secondo gli allegati modelli C,D ed E, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 .

2. L'iscrizione al registro è disposta con provvedimento dirigenziale della struttura competente.
3. Il procedimento di iscrizione si conclude entro il termine di 90 giorni dalla data della ricezione della domanda.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della istanza il responsabile del procedimento può chiedere chiarimenti o integrazioni degli atti e dei documenti necessari ai fini dell'istruttoria. La relativa risposta deve pervenire all'Ufficio nel termine massimo di giorni 30 giorni dalla data di invio della richiesta. Il termine di cui al co.3 resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Il procedimento si conclude qualora nel termine previsto non pervengano i documenti o i chiarimenti richiesti.

Art.4- Effetti dell'Iscrizione

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione o per usufruire di contributi o finanziamenti derivanti dalla programmazione regionale in tema di politiche migratorie per le attività svolte in favore dei cittadini immigrati.
2. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e rotazione.

Art.5 - Adempimenti

1. Gli enti iscritti al registro regionale comunicano all'ufficio competente , entro 30 giorni dall'intervenuta variazione, le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni relative al legale rappresentante ed alle altre persone che ricoprono le cariche associative.
2. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione trascorsi i quali queste si intendono registrate.

Art.5 -Procedure per la revisione e la cancellazione

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, gli enti iscritti nel registro trasmettono all'Ufficio competente copia del bilancio o del rendiconto economico nonché le variazioni eventuali concernenti i requisiti di cui all'art.2 del presente disciplinare.
2. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto al precedente comma o qualora dall'esame della documentazione trasmessa si riscontri la mancanza dei requisiti, con provvedimento dirigenziale è disposta la cancellazione dal registro.
3. Il procedimento di revisione si conclude nei medesimi termini di cui ai co.3 e 4 del precedente art.3.
4. La pubblicazione del provvedimento di iscrizione o di cancellazione sul Bollettino Ufficiale ha valore di notifica.

5. L'Ufficio regionale competente può disporre in ogni tempo opportuni controlli anche a campione per verificare l'effettivo svolgimento delle attività.
6. E' possibile chiedere nuovamente l'iscrizione al registro non prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento di cancellazione.

Art.6 -Disposizioni transitorie.

1. Gli enti già iscritti al registro ai sensi della L.R.n.21/1998 vengono inseriti d'ufficio nel nuovo registro regionale, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni entro 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare.
2. E' disposta, con provvedimento dirigenziale, la cancellazione dal registro di cui al presente disciplinare se entro tale termine gli enti non provvedono ad adeguarsi nei termini previsti dal precedente comma.

Art.7-Modalità di tenuta del registro

1.Nel registro sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione quali la denominazione, la descrizione dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali, l'elenco dei soci, le eventuali modifiche intervenute, gli estremi dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione. Al momento della iscrizione viene attribuito all'ente un numero progressivo che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art.8 - Pubblicità

1. Il registro ed i relativi documenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Art.9 Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata della delibera di approvazione a seguito del parere della commissione consiliare competente.